

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 03/E/190510

San Fior, lì 10/05/2019

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI DAL 1° LUGLIO 2019

Introduzione

Con il recente provvedimento direttoriale n. 99297 del 18 aprile 2019 l'Agenzia delle entrate prosegue con le operazioni di "avvicinamento" alla data del **1° luglio 2019**, momento a partire dal quale **alcuni** dei soggetti passivi Iva che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 (**e cioè coloro che certificano le operazioni ai fini Iva mediante emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale**, qui di seguito definiti "**esercenti**") **dovranno obbligatoriamente trasmettere i corrispettivi giornalieri con modalità telematica** avvalendosi di appositi "**Registratori Telematici**" in sostituzione dei tradizionali registratori di cassa (che, in qualche caso, possono essere adattati).

La procedura

Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione **sono comunicate elettronicamente dal Registratore telematico al sistema dell'Agenzia delle entrate**, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività.

Le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell'apparecchio o di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, ecc...) appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell'Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.

Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 (oppure anche come in appresso).

Il **fornitore** del dell'apparecchio "**Registratore telematico**" chiederà certamente all'**esercente** di essere anch'egli delegato come "**Gestore**", ai fini dell'**"Accreditamento e censimento dispositivi"**; tale delega può essergli conferita direttamente dall'esercente accedendo al portale "**Fisconline**".

Accreditamento e censimento dispositivi

I passi per conferire la delega al "**gestore**" sono illustrati qui di seguito.

Accedere a "**Fisconline**" e prima di pigiare sul bottone "**fatture e corrispettivi**", selezionare il link "**deleghe**" posto nel frame di sinistra.

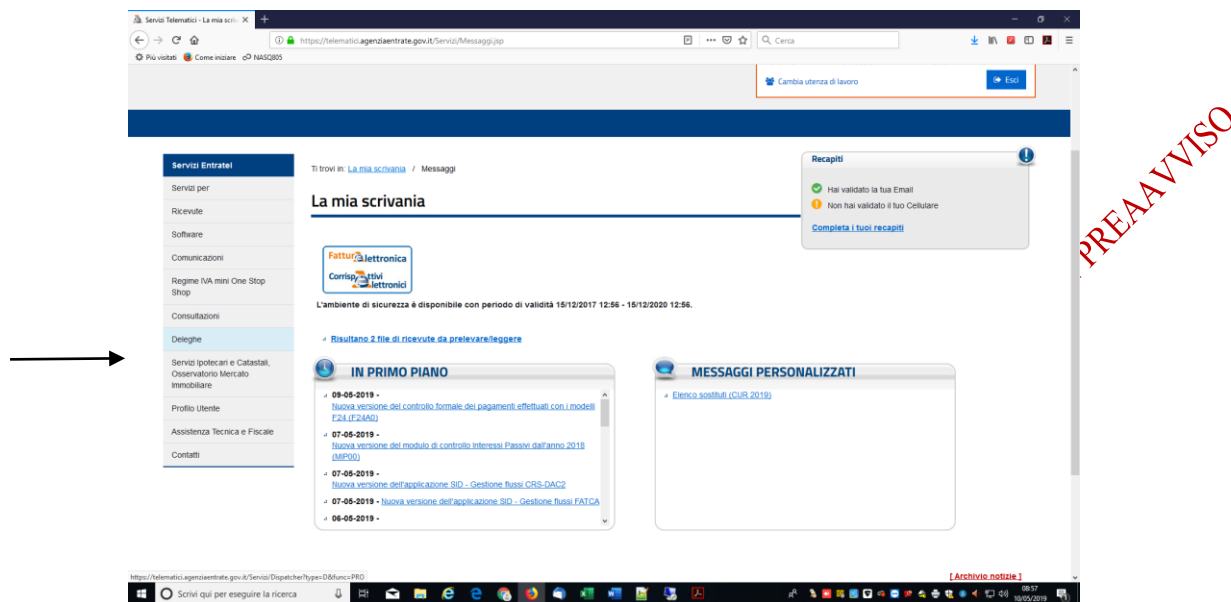
Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

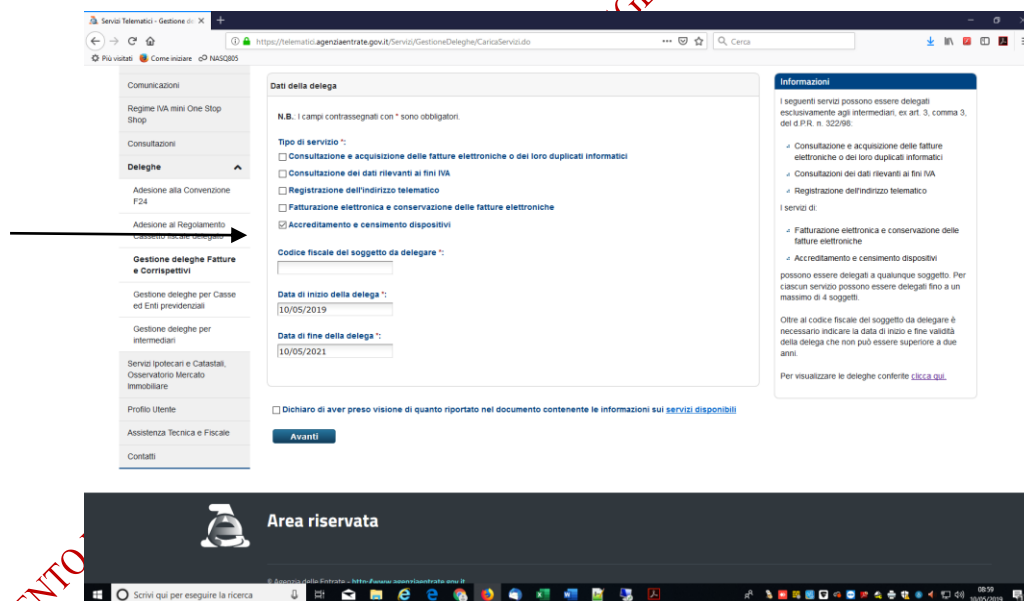
Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili



Dopo alcuni passaggi intuitivi, si giunge alla pagina in cui può essere attivata la delega.



Accreditamento Gestore ed Esercente

L'**esercente** deve, comunque, prima di tutto, accreditarsi come tale nel portale "**fatture e corrispettivi**".

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

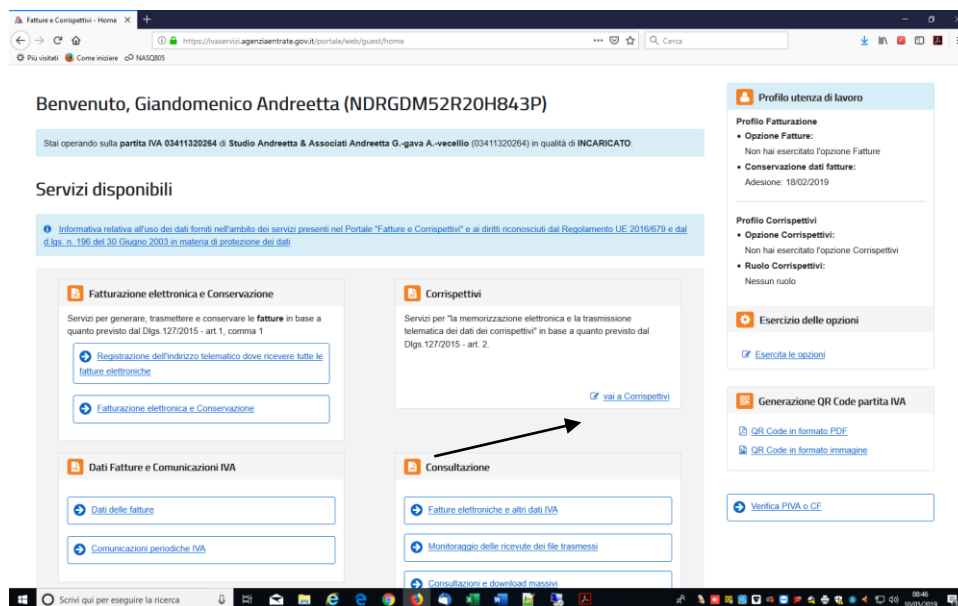
Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

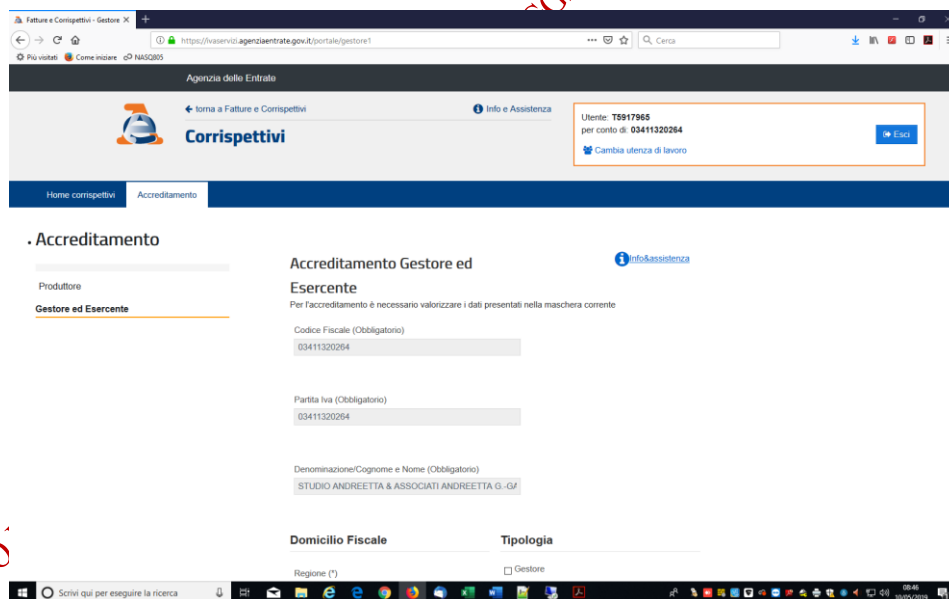
Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili



Dopo alcuni semplici passaggi l' esercente perverrà nella pagina i cui dovrà inserire i propri dati.



NOVITA': Procedura WEB alternativa all'installazione del Registratore telematico

Il provvedimento direttoriale n. 99297 del 18 aprile 2019 ha introdotto quella che, in certi casi, potrebbe costituire una importante **alternativa** all'installazione del **Registratore telematico**: una **procedura Web gratuita**.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Come funzioni la procedura web gratuita (e se davvero funzioni!), alternativa al Registratore telematico, al momento non siamo in grado di dirlo.

Possiamo solo immaginare che, una volta elaborato e rilasciato il **“documento commerciale”, sostitutivo degli attuali scontrini/ricevute fiscali** (vedasi infra), tenuto conto che la memorizzazione avviene all'interno della procedura Web, la generazione del file xml e la trasmissione avvengano in maniera automatica.

In questa sede non è possibile approfondire ulteriormente l'argomento; tuttavia, si osserva che questa procedura potrebbe risultare utile soprattutto agli *“esercenti”* che effettuano poche operazioni giornaliere e/o che, proprio per gli stessi motivi, attualmente, utilizzano le *“ricevute fiscali”*.



In alternativa al Registratore telematico, è previsto che *“la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale¹ di cui al decreto ministeriale del 7 dicembre 2016”*.

Prima partenza dell'obbligo al 1° luglio 2019

Il debutto di tale obbligo è *“parziale”* in quanto dal 1° luglio 2019 solo gli operatori Iva che hanno avuto nell'anno precedente al 2019 un volume d'affari complessivo **superiore a 400.000 euro** (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile) dovranno trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri.



Con la risoluzione n. 47/e dell'8 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il volume d'affari **“è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione)”**.

Dal riferimento contenuto nell'articolo 20 del decreto IVA al computo su base annuale discende, peraltro, che:

- ❖ **per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018** (pertanto, l'obbligo in questione scatterà, per esempio, anche per l'esercente che abbia conseguito un volume di affari di 401.000 euro, di cui solo

¹ L'art. 1. del DM 7/12/2016, prevede che *“i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti alla certificazione dei corrispettivi ... che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata ...”*.

5.000 derivanti da corrispettivi per vendite al minuto;

❖ le attività **iniziate nel corso del 2019** sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019".

Obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2020

Per tutti gli altri soggetti passivi Iva, a prescindere dalla misura del volume d'affari conseguito, l'**obbligo generalizzato** (che dovrebbe segnare la scomparsa dei tradizionali scontrino fiscale/ricevuta fiscale cartacea) **scatterà solo dal prossimo 1° gennaio 2020**.



Con la risoluzione n. 47/e dell'8 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che "Il nuovo obbligo,..... sostituisce le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, **prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale**, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente."

È bene evidenziare che l'articolo 17, D.L. 119/2018, modificando l'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, ha previsto l'emanazione di uno specifico provvedimento direttoriale che dovrà stabilire **specifiche ipotesi di esonero dal predetto obbligo** in ragione della tipologia di attività esercitata e in relazione al luogo di svolgimento dell'attività.

Relativamente alla individuazione dei soggetti esclusi dal nuovo obbligo è stata aperta dall'Agenzia delle Entrate una "consultazione" con i rappresentanti delle diverse categorie economiche, che si è conclusa lo scorso 26 aprile e alla quale, quindi, dovrà seguire l'atteso provvedimento direttoriale.

Con riferimento ai soggetti **esclusi** dal nuovo obbligo di trasmissione telematica si evidenzia, altresì, che, presumibilmente, **dovrebbero rimanere ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi già previste dal legislatore**. Tra queste, le numerose ipotesi previste dall'articolo 2, D.P.R. 696/1996 che di seguito si vanno a elencare.

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione (articolo 2, D.P.R. 696/1996)

Comma 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:

- le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
- le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni;
- le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;

- e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
- f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
- g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
- h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D.Lgs. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
- i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso Comune o tra Comuni limitrofi;
- m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
- n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, D.P.R. 633/1972;
- o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12, L. 413/1991, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto;
- p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
- q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
- r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzalai in base a convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni;
- s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
- t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
- u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;

- z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
- aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
- bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
- cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
- dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
- ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
- ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
- gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
- hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis, L. 66/1992;
- ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
- ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
- mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
- nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
- oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
- pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2, L. 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, comma 4, D.P.R. 633/1972;
- qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41, L. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;

rr) (lettera abrogata dall'articolo 2, comma 36-vicies, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011);

ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'ente Poste.

tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4, L. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8, D.P.R. 394/1994, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;

tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, D.Lgs. 261/1999, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

Comma 2. Non sono altresì soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma, L. 413/1991, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, D.P.R. 633/1972, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:

- a) D.M. 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;
- b) D.M. 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;
- c) D.M. 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;
- d) D.M. 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;
- e) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
- f) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
- g) D.M. 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;
- h) D.M. 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;
- i) D.M. 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

Generazione e trasmissione dati

Ma con quali modalità avviene concretamente la trasmissione dei dati?

Al momento in cui si considera effettuata la cessione/prestazione deve essere consegnato al cliente il sopra accennato **“documento commerciale”**, che sostituisce i vecchi **“scontrino fiscale”** o **“ricevuta fiscale”**.

Nelle **“specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”** è previsto che **“Il Registratore Telematico, al momento della chiusura giornaliera, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, genera un file xml**

secondo il tracciato riportato nell'allegato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi", lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema AE. La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo. Tutte le trasmissioni dovranno ricadere nella fascia oraria 00:00 - 22:00".



Sembrerebbe, dunque, che il "**documento commerciale**" debba essere emesso al **momento della transazione** con il cliente al quale viene consegnato, similmente a quanto accadeva con il vecchio "scontrino" o con la "ricevuta fiscale".

Oltre a codice fiscale dell'esercente, il documento commerciale deve contenere **almeno** le seguenti indicazioni:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- f) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Il registratore telematico mette, dapprima, "*in cassaforte*" i dati dell'operazione; poi, al momento della chiusura giornaliera, li elabora e genera un file xml che, successivamente, verrà spedito automaticamente al sistema AE.

"La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo. Tutte le trasmissioni dovranno ricadere nella fascia oraria 00:00 - 22:00.

... La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile con un valore massimo dell'intervallo di 5 giorni. Per tutta la durata dei 5 giorni previsti, il Registratore Telematico deve ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato a seguito della chiusura giornaliera....

Il Registratore Telematico, qualora non sia in grado entro 5 giorni di trasmettere il file al sistema AE per mancanza di connettività, può trasferire il file sigillato elettronicamente a un altro dispositivo RT (abbinato alla partita IVA dell'esercente) ovvero utilizzando apposite funzionalità disponibili sul portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate per effettuare la trasmissione al fine di rispettare i termini previsti .."².

² Tratto da: "SPECIFICHE TECNICHE PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI".

Sistema tessera sanitaria (Medici, Farmacia, Esercenti professioni ausiliarie,)

Il comma 6-quater dell'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 prevede che *"i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1³ mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria"*

Dunque, l'obbligo **generale** di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi **giornalieri** può essere assolto **mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria [e non viceversa]**, salvo l'emanazione di nuove disposizioni].

Com'è noto, però, alcuni soggetti, come, ad esempio, gli "Ottici",

- effettuano la trasmissione dei dati delle prestazioni al sistema TS solo periodicamente⁴;
- effettuano giornalmente anche cessioni/prestazioni escluse dall'obbligo di trasmissione al sistema TS, ma comunque soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Per questi soggetti, risulta assai difficile ipotizzare che gli stessi possano escludere dall'obbligo di comunicazione dei corrispettivi **"giornalieri"** (comunque sussistente per le operazioni sub b.) gli "scontrini parlanti" che saranno oggetto di trasmissione al sistema TS solo a fine anno.

Se, quindi, il cliente chiedesse di inserire nel *"Documento Commerciale"* il suo Codice Fiscale ai fini delle detrazioni fiscali, il Registratore Telematico, preventivamente predisposto, potrebbe generare automaticamente il file **da inviare subito al Sistema TS**; in questo caso, la trasmissione telematica dei corrispettivi **"giornalieri"** avrebbe due destinatari diversi:

- il sistema TS, solo per i documenti commerciali **"parlanti"** (in via anticipata rispetto alla comunicazione annuale al Sistema TS);

GIORNALIERI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 127

³ [... i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri...]

⁴ Entro il 31 gennaio 2019 le farmacie, le aziende sanitarie locali e ospedaliere, le strutture accreditate con il SSN, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato, nonché gli iscritti agli albi degli psicologi, infermieri, ostetriche e ostetrici e tecnici sanitari di radiologia medica hanno dovuto effettuare la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2018, così come riportati sul documento fiscale emesso dagli stessi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- il sistema AE, per tutti gli altri.

È evidente che le regole debbono essere riviste e razionalizzate alla luce dell'introduzione generalizzata dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (dovrebbe, cioè, essere l'Agenzia delle Entrate a fornire i dati al sistema TS e non, come avviene ora, il contrario).

In attesa di eventuali ulteriori provvedimenti in tal senso, sulla specifica questione è auspicabile, quantomeno, l'emanazione di tempestive istruzioni ufficiali (anche perché, a questo punto, non si spiega più il "divieto" di emissione di fattura elettronica per le operazioni soggette alla comunicazione annuale dei dati al sistema TS).

Bonus statale

Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di **50 euro in caso di adattamento**. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Viene concesso all'esercente come credito d'imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria